

LUCA MORI

IL CONCETTO DI 'CONSENSO': UNA SCALA DI TRANSIZIONI DALLA SIMPATIA ALL'INTESA IDEALE

ABSTRACT: When we study the history of political philosophy, we find that the notion of 'consent' has been and is still crucial with respect to the definition of key concepts in almost all areas of inquiry: yet despite, or perhaps exactly because of its extension and centrality, the relevance of the concept of 'consent' is both persistent and elusive, and its meaning remains contested. As a consequence, the term is not included in some authoritative lexicons of political thought. This article aims to contribute to a survey of the uses philosophers have made of the concept of 'consensus' and related locutions, and suggests a strategy for delineating a semantic and theoretical field in which the main variants of meaning can be linked by gradual transitions on a single continuous scale, from pre-intentional sympathy to rationally motivated agreement under ideal conditions. The resulting configuration suggests that consent based on explicit arguments plays a limited role in regulating and coordinating human interactions.

SOMMARIO: Nello studiare la storia della filosofia politica, troviamo che la nozione di consenso è stata, ed è attualmente, cruciale nella definizione dei concetti chiave in quasi tutte le aree di indagine. Tuttavia, nonostante la sua centralità e diffusione, o forse proprio per questo, il concetto di 'consenso' è sia persistente sia elusivo e il suo significato rimane problematico. Di conseguenza, il termine non è incluso in alcuni autorevoli lessici di riferimento del pensiero politico. Questo articolo intende contribuire alla mappatura degli usi che i filosofi hanno fatto del concetto di 'consenso' e delle relative locuzioni, e suggerisce una strategia per delineare un campo semantico e teoretico nel quale le principali varianti di significato possano essere collegate da transizioni graduali su una scala continua, dalla simpatia pre-intenzionale all'accordo razionalmente motivato in condizioni ideali. La configurazione risultante suggerisce che il consenso basato su argomenti espliciti gioca un ruolo limitato nel regolare e nel coordinare le interazioni umane.

KEYWORDS: Consensus; Consent; *Einverständnis*; *Sensus communis*; Sympathy

1. *Un'idea persistente ma elusiva*

Nonostante la sua centralità in dibattiti filosofici duraturi e di grande rilievo, il lemma 'consenso' non compare come voce autonoma nella pur autorevole *Enciclopedia del pensiero politico* curata da Galli ed Esposito,¹ mentre nel *Dizionario di politica* di Bobbio, Matteucci e Pasquino² è trattato senza alcun riferimento ai classici della filosofia politica. Casi analoghi si incontrano in altri lessici e, senza voler proporre qui un inventario delle omissioni più o meno rilevanti, la circostanza conferma un'osservazione del filosofo Percy Herbert Partridge, che agli inizi degli anni Settanta notava come le due idee di *consent* e *consensus* fossero "persistenti ma elusive" nella storia del pensiero.³

La stessa distinzione permessa dai due termini inglesi introduce una tensione ricca di implicazioni teoriche: se *consent* rimanda all'acconsentire e al consentire centrati sull'espressione delle intenzioni, come accade con l'adesione ad un contratto e, in tal senso, gioca un ruolo cruciale nel pensiero politico moderno, *consensus* si riferisce in primo luogo al sentire comune e al concomitante legame di mutua influenza tra esseri umani, quale si manifesta nella condivisione di condotte di vita, costumi e abitudini. Per quanto la distinzione possa apparire chiara, l'approfondimento dei singoli autori evidenzia incertezze e ambiguità nell'uso del termine. Michael Zuckert, ad esempio, ha segnalato quelle che affiorano nel pensiero di John Locke a proposito del nesso tra legittimazione dell'autorità di governo e "consenso dei governati (*consent of the governed*)":⁴ tenendo conto delle differenze rilevabili tra gli "original compactors" e i loro discendenti – differenze relative a contenuti, mezzi e modalità di espressione del consenso – si incontrano l'*express consent* della contrattazione esplicita, il *tacit consent* di

¹ Cfr. R. Esposito, C. Galli (a cura di), *Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine*, Roma-Bari, Laterza, 2007².

² Cfr. N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica* (1976, 1983², 1990³), Torino, UTET, 2004.

³ P. H. Partridge, *Consent and Consensus*, New York, Praeger Publishers, 1971, p. 10. Cfr. anche J. P. Plamenatz, *Consent, Freedom and Political Obligation*, London, Oxford University Press, 1968.

⁴ Nell'*Oxford Companion to Philosophy* il termine *consent* è introdotto dando rilievo alla sua occorrenza nella locuzione 'government by consent', precisando che essa si riferisce al "modo canonico (*the standard way*)" di stabilire l'obbligazione politica secondo il pensiero e la pratica liberale. Cfr. T. Honderich, *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1995.

chi nasce e accetta di vivere in uno Stato, il *constructive consent* che un uomo razionale darebbe in particolari circostanze e, infine, il *consent* inteso come *consensus*.⁵ Le quattro dimensioni fanno riferimento a processi segnati da rilevanti differenze nel grado di consapevolezza e nelle motivazioni dei soggetti coinvolti, nei vincoli a cui sono esposti e nella possibilità di esprimersi liberamente.

In questa prospettiva, la difficoltà di 'fissare' un significato basilare del concetto deriva dalle innumerevoli sfaccettature che esso manifesta quando si considera che tra il piano del *consent* e quello del *consensus* non mancano interazioni e sovrapposizioni e che, di conseguenza, la transizione dall'uno all'altro non comporta un salto netto di genere, ma l'attraversamento di varie forme intermedie di comportamento consensuale.⁶ Tale circostanza si riflette su quelli che, a un dato livello, possono apparire come 'ingredienti' del consenso: se ad esempio l'espressione del consenso (come *consent*) comporta la comprensione di ciò su cui esso verte, seguendo Max Weber potremmo dire che il consenso, inteso come "semplice 'adattamento' a ciò che è abituale, poiché è abituale", può prescindere dalla comprensione, poiché non solo "mediante considerazioni razionali", ma anche "mediante controprove empiriche impariate (e imposte) si può constatare se si è calcolato 'correttamente' in conformità al consenso".⁷

Discutendo la nozione di *fides implicita*, lo stesso Weber ha mostrato che l'adesione ad un sistema strutturato di credenze può coesistere con l'ignoranza sui contenuti di fede,⁸ come accade nel caso del credente

⁵ M. P. Zuckert, "John Locke and Liberalism", *Lo Sguardo – Rivista di filosofia*, 7, 2011, p. 9-27.

⁶ M. Weber, "Alcune categorie della sociologia comprendente" (1913), in Id., *Il metodo delle scienze storico-sociali*, trad. a cura di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1958, p. 280. Una nuova traduzione si trova in M. Weber, *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, trad. a cura di P. Rossi, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

⁷ Ibid., p. 299.

⁸ M. Weber, *Economia e società* (1922 postuma), trad. a cura di P. Rossi, 2 voll., Milano, Edizioni di Comunità, 1968, vol. II, p. 519. Le vicende editoriali del volume noto come *Economia e società* sono alquanto più complesse: l'ordinamento editoriale scelto da Marianne Weber nel 1922 e ribadito nel 1925 e nel 1947, fu criticato da Winckelmann, che preparò una nuova edizione, la quarta, apparsa nel 1956, e successivamente una quinta edizione, apparsa nel 1972. Presso la casa editrice Mohr di Tübingen, è in corso l'edizione completa delle opere di Max Weber, la *Max Weber Gesamtausgabe*. Cfr. ora, sul dominio, M. Weber, *Dominio*, a cura di E. Hanke, in collaborazione con T. Kroll, edizione italiana a cura di M. Palma, Roma, Donzelli, 2012. Sulla scelta di tradurre *Herrschaft* con 'dominio', mentre la traduzione delle Edizioni di Comunità curata da Pietro Rossi prediligeva

cattolico, che può dirsi tale e sentirsi membro di una comunità di consenso senza dover conoscere in modo particolareggiato i dogmi e le Sacre Scritture (i contenuti di fede, la *fides quae creditur*), in quanto gli basta, per poter sperare nella salvezza ed entrare in comunione con gli altri, affidarsi all'autorità della Chiesa con una disposizione di obbedienza.

Oltre a *consent* e *consensus*, altre coppie concettuali potrebbero ispirare la costruzione di scale graduate lungo cui distribuire le trasformazioni osservabili sul piano empirico o quelle costruibili per via d'astrazione. A titolo di esempio, ci limitiamo a menzionare le seguenti: il consenso come evento discreto distinto dal consenso come processo;⁹ il consenso procedurale, che verte su regole e modalità per compiere determinate azioni, distinto dal consenso sostantivo, che verte su particolari azioni, contenuti o significati;¹⁰ il consenso democratico distinto da quello totalitario, con tutto ciò che ne consegue per l'analisi teorica sulla formazione delle credenze, sul ruolo della retorica, delle tecniche di persuasione e della propaganda nella comunicazione politica e, più in generale, sulle radici di quella che Bruno Bettelheim ha problematizzato come "forza di attrazione del totalitarismo",¹¹ senza trascurare la difficile rilevabilità dei casi di libertà contraffatta, in cui un potere solo apparentemente legittimo mira ad "estorcere i sintomi del consenso (*les symptômes du consentement*)", alimentando "simulacri di opinioni presunte".¹²

'potere', nonché su altre questioni di traduzione e sulle oscillazioni nell'uso da parte dello stesso Weber, cfr. M. Basso, "Potere tradurre. Un confronto con la traduzione weberiana", *Filosofia politica*, 26, 2, 2012, p. 309-321.

⁹ Cfr. D. J. Elazar (ed.), *Republicanism, Representation, and Consent: Views of the Founding Era*, New Brunswick (NJ), Transaction Publishers, 1979.

¹⁰ Cfr. J. D. Moreno, *Consensus by Committee: Philosophical and Social Aspects of Ethics Committees*, in K. Bayertz (ed.), *The Concept of Moral Consensus*, Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 1994, p. 145-162.

¹¹ I. Kershaw, *Hitler e l'enigma del consenso* (1997), trad. N. Antonacci, Roma-Bari, Laterza, 2007; P. Corner (a cura di), *Il consenso totalitario* (2009), trad. T. Bolognese e P. Del Zoppo, Roma-Bari, Laterza, 2012; V. Zaslavsky, *Il consenso organizzato. La società sovietica negli anni di Breznev*, Bologna, Il Mulino, 1981; B. Bettelheim, "Alcune osservazioni sulla forza di attrazione del totalitarismo", in Id., *Sopravvivere* (1979), trad. A. Bottini, Milano, SE, 2005, p. 281-296. Per un ulteriore inquadramento, cfr. C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge, Harvard U.P., 1956.

¹² B. Constant, "Principes de politique applicables à tous les gouvernements" (1806-1810), in E. Hofmann, *Les «Principes de politique» de Benjamin Constant. La genèse d'une oeuvre et l'évolution de la pensée de leur auteur* (1789-1806), Genève, Droz, 1980, 2 voll., t.

Altri esercizi di astrazione rendono visibili i contorni di connotazioni semantiche e dimensioni pragmatiche del consenso, che sul piano dell'agire ordinario risultano inesorabilmente intrecciate, come accade per esempio con i sette motivi distinti da David Held:¹³ esecuzione di ordini o coercizione, tradizione, apatia, acquiescenza pragmatica, approvazione strumentale (o accordo condizionale), accordo normativo, accordo normativo ideale. In ogni singola manifestazione del consenso, peraltro, potremmo rintracciare più di uno dei livelli trattati da John S. Dryzek e Simon Niemeyer¹⁴ – epistemico, normativo e della preferenza¹⁵ – nonché i corrispettivi piani del 'meta-consenso': normativo, che riguarda l'ammissibilità nel dibattito, o la legittimità, dei diversi valori antagonisti; epistemico, relativo alla fondatezza delle credenze antagoniste o alla loro rilevanza nel caso in esame; della preferenza, sulle alternative ritenute accettabili e sui modi di strutturare le scelte tra alternative. Potremmo infine aggiungere che le dinamiche del consenso mutano in relazione alle variabili che costituiscono le 'dimensioni' definite da Robert A. Dahl, non sempre quantificabili, quali "il numero delle persone che si trovano d'accordo, l'intensità o profondità della loro convinzione e il grado in cui l'attività visibile si conforma alla convinzione stessa".¹⁶

Prendendo atto dell'assenza di un filo rosso nella storia del concetto e, parallelamente, della sua polivocità ed associabilità a molte altre nozioni, questo articolo propone una ricognizione storica di alcuni usi influenti e presenta una strategia per mettere ordine nella polisemia del 'consenso'. Se la ricostruzione storico-filosofica permette di associare le variazioni subite

II, XVIII.4, p. 493; B. Constant, *Dello spirito di conquista e dell'usurpazione* (1814), trad. A. Donaudy, Milano, Rizzoli, 1961, P. II, cap. III.

¹³ D. Held, *Modelli di democrazia* (1987), trad. U. Livini, L. Verzichelli, R. Falcioni, Bologna, Il Mulino, 2007³, p. 266.

¹⁴ J. S. Dryzek, S. Niemeyer, "Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals", *American Journal of Political Science*, 50, 2006, p. 634-649.

¹⁵ Ibid., p. 638-641. Gli autori specificano *consensus* introducendo il termine *agreement*. Nell'introdurre i tre tipi di consenso, si riferiscono a J. Elster, "Deliberation and Constitution Making", in Id. (ed.), *Deliberative Democracy*, New York, Cambridge University Press, 1998, p. 97-122. Precisano poi che quello che essi definiscono 'consenso normativo' è, in sostanza, il 'consenso assiologico' di N. Rescher, *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, Oxford, Clarendon Press, 1993; infine, il 'consenso universale' di Joseph Femia corrisponderebbe al darsi contemporaneo dei tre tipi di consenso: cfr. J. Femia, "Complexity and Deliberative Democracy", *Inquiry*, 39, 1996, p. 359-397.

¹⁶ R. A. Dahl, *Prefazione alla teoria democratica*, (1956), trad. G. Rigamonti, Milano, Edizioni di Comunità, 1994, p. 85.

dal concetto ad alcuni passaggi epocali,¹⁷ il tentativo di mettere in relazione le varianti fa emergere i nuclei di significato persistenti nelle trasformazioni, andando oltre i limiti prospettici degli approcci che insistono sull'autonomia dei singoli testi filosofici o che ne accentuano la dipendenza dal 'contesto'.¹⁸

2. *Costumi, leggi e contratti*

Nel dibattito dei Sofisti su *nomos* e *physis*, il tentativo di tracciare nessi e disgiunzioni tra quanto stabilito dalla *technè* legislativa umana e ciò che la natura prescrive ha implicazioni evidenti per il tema del consenso. Nei frammenti attribuiti ad Antifonte (seconda metà del V sec. a.C.), autore di un trattato *Sulla concordia* (*Peri homonoias*), leggiamo che le leggi (*nomoi*) sono accessorie e "soprapposte (*epitheta*)" alla natura, mentre ciò che dispone la natura è necessario [DK87 B 44B]: le leggi vincolano in quanto concordate (verbo *homologhein*), ma non bastano per così dire a se stesse e richiedono vincoli aggiuntivi, come il fatto di essere visti e il conseguente timore del biasimo o della pena riservati ai trasgressori.

La centralità, per l'*homologhein*, di costumi, abitudini, miti e narrazioni condivise è ribadita dal pensiero politico successivo, ad esempio nella *Repubblica* e nelle *Leggi* di Platone, dove la città di Magnesia deve "incantare se stessa incessantemente" (*Leggi*, 665c), mirando ad una sola visione delle cose (663e-664a), e nell'*Etica Nicomachea* (1180a) di Aristotele, che ricorda al legislatore l'esigenza di "far contrarre abitudini" consone alle leggi. Il 'convenire' e l'intendersi su qualcosa con qualcuno riguarda certo ciò che si dice, nel dialogo o in pubblico, ma la comprensione effettiva sul piano della parola e delle argomentazioni sembra facilitata e resa più salda dalla

¹⁷ Evidenziamo in particolare il passaggio legato al contrattualismo in età moderna e quello collocabile tra diciannovesimo e ventesimo secolo, quando i contributi della sociologia e della psicologia sociale ridefiniscono i metodi e il lessico per affrontare la questione. Nello spazio limitato di questo articolo, viene dato particolare rilievo a Max Weber. Rispetto alla *Geschichtliche Grundbegriffe* di Brunner, Conze e Koselleck, incontriamo più di una 'soglia epocale' oltre a quella collocata tra 1750 e 1850. Cfr. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, 8 Bände, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1997.

¹⁸ Q. Skinner, "Meaning and Understanding in the History of Ideas", *History and Theory*, 8, 1969, p. 3-53.

condivisione delle credenze e delle prassi con cui ci si orienta nelle relazioni con gli altri e nel mondo.

Nel mondo romano i termini *consensus* e *concordia* contrassegnano i passaggi più importanti della storia istituzionale e, al tempo stesso, la vita ordinaria del popolo: la nascita della repubblica sollevò la questione della *concordia* e del *consensus* possibili tra Patrizi e Plebei, elaborata con la metafora dell'organismo nel celebre apologo di Menenio Agrippa raccontato da Tito Livio (*Ab urbe condita*, II, 32);¹⁹ fu poi il venir meno della *concordia* a favorire il passaggio all'impero e il riconoscimento dell'*auctoritas* di Augusto *per consensus universorum*.²⁰ Se tale passaggio fu accompagnato dal mutamento del *consensus* sull'ordine politico accettabile, seguendo Cicerone si deve dire più in generale che il *consensus* sul diritto (*iuris consensus*), combinato con il riconoscimento di una comune utilità, è ciò che rende possibile l'esistenza stessa di un *popolo*, in quanto esso non si riduce ad una mera moltitudine: "La repubblica è dunque, – disse Scipione, – cosa del popolo, ed il popolo poi non è qualsivoglia agglomerato di uomini riunito in qualunque modo (*non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus*), ma una riunione di gente associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunanza d'interessi (*sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*)".²¹

È qui interessante rilevare che *consensus* e *communio* specificano il vincolo alla base della *societas* e dell'essere *socius*, che in latino rimandano a 'colui che va con' e non a 'colui che segue'; dunque a un compagno di viaggio, ad un alleato (*sodalis*).²² Richiamando una considerazione di Isidoro di Siviglia, a questo proposito Fistetti sottolinea il riferimento ad una "con-divisione, ad un accordo *ad symbolum*, ad un ritrovarsi attorno a determinati segni di riconoscimento":²³ scriveva infatti Isidoro che si

¹⁹ L. Bertelli, "L'apologo di Menenio Agrippa: incunabolo della *Homonoia* a Roma?", *Index*, 3, 1972, p. 224-234.

²⁰ J. A. Lobur, *Consensus, Concordia, and the Formation of Roman Imperial Ideology*, London-New York, Routledge, 2008, p. 9 e 14.

²¹ Cicerone, *De republica/Lo stato*, I [25,39], trad. L. Ferrero, in Cicerone, *Opere politiche e filosofiche*, vol. I, a cura di L. Ferrero, I. Lana, N. Zorzetti, Torino, UTET, 1974, p. 155-409.

²² Cfr. *socius* e *sodalis* in A. Ernout e A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, Klincksieck, 1979⁴, p. 631-632.

²³ F. Fistetti, *Comunità*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 10.

dicono *sodali* “coloro che hanno acconsentito ad andare insieme quanto al simbolo (*sodales dicuntur, qui ad symbolum convenire consueverunt*)”.²⁴

Con Agostino emerge in modo chiaro una discontinuità del pensiero cristiano rispetto a quello classico e, in particolare, al punto di vista ciceroniano. Nella *Civitas Dei* a fondare il legame di un popolo non è più il consenso sul diritto contingente di un’organizzazione umana (*ius*), bensì “l’accordo sui *bona* da amare”.²⁵ “popolo è l’aggregazione di molti esseri razionali saldati da un comune accordo sugli oggetti del loro amore. In tal caso è chiaro che per conoscere la natura di un certo popolo bisogna considerare gli oggetti del suo amore”.²⁶ Dalla qualità di tali oggetti dipende la bontà della vita di ogni comunità storica e di ogni individuo e il suo far parte del popolo ultra-storico della Città di Dio in cammino dalla vita terrena a quella celeste. Lo *iuris consensus* perde centralità rispetto all’idea di una *concorrens communio*, di una ‘comunione concorde’, che supera la prospettiva dell’*utilitatis communio* ciceroniana. La prospettiva di Agostino introduce un nucleo problematico persistente del pensiero medioevale, in cui l’antica distinzione tra *nomos* e *physis* assume nuova forma ed implicazioni anzitutto nel quadro delle dispute sul rapporto tra gli ordini politici istituiti dall’uomo e l’ordine provvidenziale. La natura umana reca in sé traccia del Dio creatore, che si esprime nella propensione a concepire divinità e ad agire secondo principi naturalmente condivisi in quanto insiti nella natura creaturale,²⁷ anche se la libertà della volontà lascia aperta la possibilità di orientarsi al male: nel trattato *De concordia*, ad esempio, Anselmo evidenzia che l’*affectio* – una parte della volontà, che indica la tendenza ad agire – può dirigersi all’utilità (*commodum*) e alla felicità (*beatitudo*) personale – che possono condurre al male – oppure alla

²⁴ J.-P. Migne (a cura di), *Patrologiae Tomus LXXXII, Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Opera Omnia*, Paris 1850, X, 245, p. 393.

²⁵ Fistetti, *Comunità*, p. 78.

²⁶ Agostino, *La città di Dio (De civitate Dei)*, XIX, 24, trad. a cura di C. Carena, Torino-Paris, Einaudi-Gallimard, 1992. Sul confronto con Cicerone, cfr. anche II, 21. Cfr. inoltre J. D. Adams, *The Populus of Augustine and Jerome. A Study in the Patristic Sense of Community*, New Haven-London, Yale University Press, 1971.

²⁷ È il tema della *synderesis* che passa dalle *Sentenze* di Pier Lombardo al pensiero successivo. In parte correlabile è il tema del *consensus gentium*, messo in relazione alla legge di natura da Cicerone (*Tusculanae*, I, 13, 30) e ripreso nel *De Natura Deorum* (II, 2,4), che richiama al modo del formarsi delle ‘nozioni comuni’ presso gli Stoici. Cfr. anche Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1172 b36, su ciò a cui tutti consentono.

rettitudine (*rectitudo*) e alla giustizia. Il fatto che per gli esseri umani esista una comune struttura della volontà o una legge naturale universalmente riconoscibile (ad esempio nel principio *bonum faciendum et malum vitandum* formulato da Tommaso nella *Summa*), non basta a garantire l'effettivo consenso sulle condotte di vita, cosicché la legge umana fondata sulla ragione costituisce un ulteriore necessario passaggio per 'ordinarsi' e 'legarsi' (*lex da ligare*).

Sul piano della storia delle istituzioni politiche, il problema diventa quello della volontà della totalità dei cittadini (*civium universitas*) e della sua possibile espressione, eventualmente mediata dalla sua parte più valida (*valentior pars*), come accade in Marsilio da Padova nel *Defensor pacis* (1324). È peraltro nel Medioevo che, con il passaggio dalle *coniurationes* agli statuti comunali, sanciti e costituiti *comuni consensu*,²⁸ le decisioni relative alla gestione e alla difesa dei beni comuni fanno appello al *consenso* con formule varie come *universorum civium volutante et consensu, de comuni consensu et voluntate totius populi, consentiente et volente cuncto populo*.

Notoriamente, l'articolazione tra il consenso di 'tutto' il popolo (o di una sua parte) e l'esercizio della sovranità, o del governo inteso come mediatore del potere sovrano, è uno dei temi ricorrenti del pensiero politico in epoca moderna. Nei *Sei libri dello Stato* (1576),²⁹ a questo proposito, Jean Bodin teorizza che i sovrani devono essere soggetti alle leggi naturali e divine, ma non al consenso del popolo, anche se tale consenso può aver contribuito a stabilirli:³⁰ se così non fosse, ne conseguirebbe l'assurda divisione in due della sovranità. Nella *Politica methodice digesta* (1603; 1614³),³¹ Johannes Althusius fa invece del consenso – anzitutto nella forma della promessa reciproca, tacita o esplicita – il vincolo del corpo e della comunità dello Stato, in cui l'uomo come 'animale gregario' o 'aggregabile' (*animal gregabile*) si unisce spinto dal bisogno naturale di vivere insieme (*symbiotiké*) e di agire in comune (*koinopraxia*). Decisivo è il

²⁸ Sul tema nel quadro di una riflessione storico-critica sulle istituzioni europee, cfr. P. P. Portinaro, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 2007.

²⁹ J. Bodin, *I sei libri dello Stato* (1576), trad. M. Isnardi Parente, vol. I, Torino, UTET, 1964.

³⁰ Cfr. *Ibid.*, Libro I, Cap. VIII.

³¹ J. Althusius, *Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata* (Herbornae Nassoviorum, 1603, 1614³), trad. parziale *Politica*, a cura di D. Neri, Napoli, Guida, 1980.

momento del *pactum* [...] *seu contractum mandati*: quel mandato che mantiene operativo il consenso che in esso trova espressione, delegando il potere ad un governante controllato comunque dal popolo, in modo tale che il *consensus* e la *concordia* delle consociazioni mantengono come condizioni preliminari costanti l'esercizio della sovranità.

Nell'impostazione hobbesiana, al contrario, il consenso inteso come accordo dei membri-sudditi del corpo politico diventa ben presto marginale rispetto all'esercizio della sovranità: più precisamente, accade che il patto originario istituisca ed autorizzi – ma una volta per tutte – una sovranità legittimata a svolgere la propria funzione senza tenere ulteriormente conto dell'accordo dei sudditi. Così nel *De cive* (XIV, 2), contrapponendosi alla pseudoaristotelica *Retorica ad Alessandro*, Hobbes rifiuta l'interpretazione che intende le leggi come *homologhèmata*, legando la loro validità alla derivazione dall'*homologhein*, ossia dal *dire la stessa cosa*, quasi che le leggi dovessero essere “regole di vita stabilite dal consenso comune degli uomini”: Hobbes teorizza al contrario che non derivano dal consenso le leggi divine e naturali, né propriamente quelle civili, giacché le regole eventualmente fondate sul solo consenso non sarebbero altro che “patti reciproci, che non obbligano nessuno”.³²

Anche dove si concorda sul fatto che non ci sarebbe stata alternativa alla “pace vacillante e insicura” che Samuel Pufendorf trovava nello stato naturale dell'uomo³³ – dovuta al combinarsi della malvagità dei desideri e delle passioni umane con il sentimento di benevolenza e con il legame reso possibile dalla somiglianza naturale e dalla comune indigenza – senza un patto capace di tutelare dal periodico venir meno dell'accordo, ciò che resta controverso è dunque il rapporto tra il consentire al momento del patto e il mantenimento successivo del consenso. In Pufendorf il consenso preliminare all'istituzione del governo si esprime in una dinamica di pattuizione triplice, *pactum unionis* da fare *singuli cum singulis*, *pactum ordinationis* e *pactum subjectionis*.³⁴ Nel momento del primo patto “bisogna che tutti e ciascuno [...] consentano”, ma tale consenso, da solo, non dà

³² T. Hobbes, *De cive* (1642), trad. T. Magri, Roma, Editori Riuniti, 1999⁴. Cfr. p. 205.

³³ S. Pufendorf, *De statu hominum naturali* (1675), trad. parziale in A. L. Schino, *Il pensiero politico di Pufendorf*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 130.

³⁴ Cfr. Id., *De Jure Naturae et Gentium libri octo* (1672), trad. parziale in Schino, *Il pensiero politico di Pufendorf*, p. 172 ss.

sicurezza perché potrebbe essere ritirato. Da un lato, sembra valere l'adagio secondo cui "il solo consenso obbliga (*solus consensus obligat*)", poiché non si può essere costretti ad entrare nello Stato senza aver dato il consenso e senza aver associato la propria volontà a quella di tutti gli altri, in forma semplice (accettando le decisioni della maggioranza) o condizionata. Dall'altro lato, tuttavia, in aggiunta al consenso sembra necessario qualcos'altro che trattenga:³⁵ ad esempio, *in primis*, il timore di ciò che accadrebbe sottraendosi a quanto stabilito dal comune consenso, timore che dà per così dire consistenza al principio dello *stare pactis*, che Ugo Grozio aveva stabilito come fonte di tutti gli *iura civilia* nel *De iure belli ac pacis*. Vincolare in tal modo il consenso sembra necessario per affrontare quella che Kant avrebbe successivamente definito "insocievole socievolezza (*ungesellige Geselligkeit*)",³⁶ riformulando sul finire del diciottesimo secolo l'idea secondo cui il contratto originario giustifica l'articolazione della *potestas legislatoria* che risiede nella "volontà unificata del popolo", intesa come "volontà concorde e unificata di tutti (*der übereinstimmende und vereinigte Wille Aller*)"³⁷ nella *potestas rectoria/executoria* e in quella *iudiciaria*.

I reiterati interrogativi sulla natura del consentire capace di fondare obbligazioni durature, legittime ed effettivamente vincolanti, fanno emergere in epoca moderna il problema dell'articolazione – interna al concetto di consenso – tra consapevolezza ed inconsapevolezza dei contenuti e tra volontarietà e non volontarietà dell'adesione. A questo proposito, nei *Saggi sulla legge naturale*, John Locke distingue innanzitutto ciò che vincola per forza propria – come la volontà di Dio o la legge di natura – e ciò che vincola indirettamente, richiedendo il concorso di un potere esterno, come quello esercitato dal re o dal padre.³⁸ Quando nel § 119 del *Secondo trattato sul governo* lo stesso Locke riprende la "distinzione corrente (*common distinction*)" tra consenso "espreso (*express*)" e "tacito (*tacit*)",

³⁵ Cfr. Id., *De Jure Naturae et Gentium*, L. III, cap. V, *De natura promissorum et pactorum in genere* e cap. VI, *De consensu circa promissa et pacta adhibendo*.

³⁶ Cfr. I. Kant, "Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico" (1784), Tesi IV, in Id., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. G. Solari e G. Vidari, Torino, UTET, 1956.

³⁷ Id., *Primi principi metafisici della dottrina del diritto* (1797), trad. F. Gonnelli, Roma-Bari, Laterza, 2005, Ivi. *Il diritto pubblico*, § 46, p. 213.

³⁸ Cfr. J. Locke, *Essays on the Law of Nature* (1676), trad. M. Cristiani, *Saggi sulla legge naturale*, Bari, Laterza, 1973.

tenta di chiarire come debba essere intesa l'“adeguata manifestazione di consenso da parte di un uomo (*sufficient Declaration of a Mans Consent*)”. Presupposto il legame tra obbligazione e consenso (*Every Man being [...] naturally free, and nothing being able to put him into subjection to any Earthly Power, but only his own Consent...*), il filosofo sostiene, in ultima analisi, che il consenso tacito che vincola al rispetto delle leggi di uno Stato “è rappresentato dal fatto stesso di trovarsi entro i territori di quello Stato”.³⁹ Qualora la legge taccia su qualcosa che assume rilevanza, ci si appella al consenso preliminare dei popoli, che attribuisce al governante la prerogativa d'agire: se però venisse meno il consenso tra legislativo ed esecutivo, o quello tra legislativo e popolo, non resterebbe che appellarsi al cielo.⁴⁰

Nella sua lettura critica dei modelli del contratto originario, David Hume mette in dubbio che si possa parlare propriamente di consenso per quello che Locke definisce ‘consenso tacito’:⁴¹ evidenziando che tanto in Francia quanto in Persia le connessioni che ci vincolano gli uni agli altri sono concepite come “indipendenti dal nostro consenso (*independent of our consent*)”, egli fa notare che i rapporti di obbedienza e soggezione generalmente non sono problematizzati, come accade per la forza di gravità. Se non c'è effettiva libertà di scelta non c'è consenso, neppure tacito: è come se si dicesse che un uomo rapito nel sonno su una nave, una volta in mezzo all'oceano, *consente* tacitamente a restare sull'imbarcazione perché sceglie di non buttarsi nell'acqua andando incontro a morte certa. Hume solleva il sospetto che il consenso tacito di Locke debba essere interpretato come una soggezione tacitamente subita ai vincoli esistenti. Secondo alcuni, ne conseguono delle gradazioni di legittimità: dove c'è un consenso tacito, c'è probabilmente anche un dissenso tacito o comunque incapace di farsi sentire.⁴²

³⁹ J. Locke, *Trattato sul governo* (1690), trad. L. Formigari, Roma, Editori Riuniti, 1997³.

⁴⁰ Cfr. *Ibid.*, il cap. XIV sul tema della prerogativa, e il § 168 sull'appello al cielo.

⁴¹ D. Hume, “Of the Original Contract” (1772: *Political Discourses*), in E. F. Miller (ed.), *Essays Moral, Political and Literary*, Indianapolis, Liberty Press, 1985. Sul consenso tacito, cfr. J. Simmons, “Tacit Consent and Political Obligation”, *Philosophy and Public Affairs*, 5, 1976, p. 274-291. Sull'interpretazione del consenso tacito e del ‘consenso dei governati’ come costrutti fittizi (*fiction*), con un richiamo alla cogenza delle argomentazioni humeane, cfr. C. W. Cassinelli, “The ‘Consent’ of the Governed”, *The Western Political Quarterly*, 12, 1959, p. 391-409.

⁴² Sul tema delle gradazioni di legittimità, cfr. M. E. Kann, “The Dialectic of Consent Theory”, *The Journal of Politics*, 40, 1978, p. 386-408; sul *tacit dissent*, cfr. E. A. Harris,

Le cogenti obiezioni di Hume al modello del contratto originario riguardano il rapporto tra consenso coatto, ovvero subito, e consenso fondato sulla scelta deliberata tra alternative praticabili. Emerge qui una tensione interna al contrattualismo moderno, che si richiama al consenso legittimante dei cittadini per poi risolverlo o trasformarlo nell'obbedienza al potere autorizzato (una volta per tutte o in modo ricorrente), fondando tale possibilità sulla disponibilità dei cittadini (ed eventualmente del sovrano e del governo) all'auto-limitazione volontaria delle proprie pretese: è il nodo cruciale che Jean-Jacques Rousseau affronta e tenta di sciogliere in via definitiva pensando nel *Contratto sociale* ad "una forma di associazione che protegga e difenda con tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato, mediante la quale ognuno unendosi a tutti non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima".⁴³ A tal fine, diventa necessario l'aporetico rinvio ad una 'volontà generale' che tenderebbe all'eguaglianza e non dovrebbe confondersi con la 'volontà di tutti', cioè con la mera sommatoria delle volontà particolari, che tendono per loro natura al privilegio.⁴⁴

3. *Simpatia, senso comune, habitus*

Cosa distingue una mera aggregazione di individui da un *populus* inteso come un 'tutto' è tema che torna in Immanuel Kant,⁴⁵ quando nell'*Antropologia pragmatica* si interroga sulla possibilità di attribuire un 'carattere' ad un popolo e mostra di non accontentarsi delle risposte che chiamano in causa il modo di governare e le istituzioni, il clima, il suolo o altri fattori ambientali. Lo stesso Hume aveva cercato un criterio diverso da quelli proposti da Montesquieu, per dar conto dell'uniformità di inclinazioni e modi di pensare dei popoli e, in tale prospettiva, la 'simpatia' aveva assunto uno statuto peculiare quale condizione prepolitica della

"From Social Contract to Hypothetical Agreement: Consent and the Obligation to Obey the Law", *Columbia Law Review*, 92, 1992, p. 651-683.

⁴³ Cfr. J.-J. Rousseau, *Contratto sociale* (1762), L. II, c. XII, *Divisione delle leggi*, trad. M. Garin in J.-J. Rousseau, *Scritti politici*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 1994, vol. II, p. 128.

⁴⁴ Ibid., L. II, c. I: *La sovranità è inalienabile*, p. 101-102.

⁴⁵ I. Kant, *Antropologia pragmatica* (1798), trad. G. Vidari rivista da A. Guerra, Laterza, Bari, 1969.

condivisione di emozioni, sentimenti e passioni,⁴⁶ come meccanismo psicologico operante in modo automatico e, per così dire, ‘pre-intenzionale’: “Al profondo radicamento nella simpatia della vita umana – scrive Eugenio Lecaldano considerando la prospettiva teorica di Hume – dobbiamo fare risalire anche influenti tendenze sociali degli esseri umani, tra le quali, per esempio, quella di non accettare di vivere in una condizione permanentemente segnata da disaccordi profondi con gli altri sui sentimenti morali e le convinzioni conoscitive: una tendenza, questa, che è una ricerca di convergenza, ma anche radice di quell’uniformità di opinioni e condotte all’interno di una società che portano al conformismo e all’accettazione delle convinzioni che ci vengono trasmesse dalla tradizione”.⁴⁷ Con una posizione differente da Hume, Adam Smith era giunto a fare della simpatia la condizione necessaria e sufficiente alla formazione dei sentimenti morali, usando il termine “per denotare il nostro sentimento di partecipazione per qualunque passione” altrui:⁴⁸ da qui ha origine il sentimento di approvazione e disapprovazione – riferito a sé e agli altri – e la possibilità della concordia, intesa a livello basilare come sentimento dell’appropriatezza dei sentimenti altrui, con una base naturale condivisa tra gli esseri umani e molteplici declinazioni storiche, da mettere in relazione ai costumi e alle abitudini.

⁴⁶ Cfr. D. Hume, “Trattato sulla natura umana” (1739-1740), II.I.11.2, trad. A. Carlini, revisione di E. Lecaldano, E. Mistretta, in D. Hume, *Opere*, vol. I, Bari, Laterza, 1971, p. 1-665: “Non c’è qualità della natura umana più notevole, sia in sé e per sé, sia per le sue conseguenze, della nostra propensione a provare simpatia per gli altri, e a ricevere per comunicazione le inclinazioni e i sentimenti altrui, per quanto diversi e addirittura contrari ai nostri. Questo non è solo evidente nei bambini, che abbracciano tranquillamente qualsiasi opinione venga loro proposta, ma anche in uomini del massimo giudizio e intelligenza, che trovano molto difficile seguire la propria ragione e inclinazione in opposizione a quelle dei loro amici e dei loro compagni di ogni giorno” (p. 332). Cfr. E. Lecaldano, *Simpatia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013, p. 45-46 e 96. Su Hume, cfr. P. Mercer, *Sympathy and Ethics. A Study in the Relationship between Sympathy and Morality with Special Reference to Hume’s “Treatise”*, Oxford, Clarendon Press, 1972. Sul contesto illuminista: M.L. Frazer, *The Enlightenment of Sympathy. Justice and the Moral Sentiments in the Eighteenth Century and Today*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

⁴⁷ Lecaldano, *Simpatia*, p. 45-46.

⁴⁸ A. Smith, *Teoria dei sentimenti morali* (1759-1790)⁶, trad. S. Di Pietro, Milano, Rizzoli, 2009: cfr. Parte I, Sez. I, Cap. I.5, p. 84. Su simpatia e genealogia della coscienza in Smith, cfr. D. D. Raphael, “The impartial spectator”, in A.S. Skinner, T. Wilson (eds.), *Essays on Adam Smith*, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 83-99; D. D. Raphael, *The Impartial Spectator: Adam Smith’s Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press, 2007.

L'idea del 'sentire comune', che dà corpo tanto alla nozione di 'consenso' quanto a quella di 'simpatia', è espressa anche dalla locuzione 'senso comune' (*sensus communis* in latino), con la quale ci si è spesso riferiti ad un insieme di fenomeni correlati ma non riducibili alla comunanza di costumi e abitudini. Sul tema, ci limitiamo ad accennare al contributo di Giambattista Vico. Questi, nel trattato *Dell'antichissima sapienza italica*, presenta il *sensus communis* come l'esito della somiglianza dei costumi (di una *similitudo*),⁴⁹ mentre nei *Principi di una scienza nuova* troviamo una ricostruzione più articolata: il 'senso comune' deriva ancora dal costume ed è una "sorta di giudizio senz'alcuna riflessione", "comunemente sentito" da un ordine, da un popolo o da tutto il genere umano;⁵⁰ ma troviamo in aggiunta gli elementi per pensare come il costume derivi, a sua volta, dal 'conato', cioè dalla facoltà di "tenere a freno i moti impressi alla mente dal corpo".⁵¹

Volendo mettere in sequenza i termini del 'con-sentire' presentati in questo paragrafo, seguendo le indicazioni degli autori citati, avremmo: simpatia – costume – senso comune. La consuetudine 'immemorabile' – differente da luogo a luogo – può essere intesa, seguendo un'indicazione di Hippolyte Taine, come il 'cemento comune' che mantiene il secondo e il terzo gradino, fondando la cosiddetta 'autorità della tradizione', a cui la dottrina dell'età dei Lumi intese sostituire l'autorità della ragione.⁵² Facendosi un'immagine distorta dell'essere umano, ad avviso di Taine.

Quanto al termine 'abitudine', correlato in modo diretto a 'costume' e al campo semantico del greco *hexis*, assume uno statuto peculiare se messo in relazione ad *habitus*, inteso come lo strato o il rivestimento profondo in cui

⁴⁹ G. Vico, *Dell'antichissima sapienza italica, da dedursi dalle origini della lingua latina*, 1710, trad. F. Nicolini, in G. Vico, *Opere*, a cura di F. Nicolini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. 243-308 (cfr. Cap. VII, 5).

⁵⁰ Id., *Principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (1744³), Ibid. (cfr. Libro I, Sez. II, XII, p. 439); Cfr. Id., *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, in G. Vico, *Opere*, a cura di A. Battistini, 2 voll., Milano, Mondadori, 1990, tomo I, p. 498-499.

⁵¹ Ibid. (ed. Nicolini), p. 485.

⁵² Cfr. H. Taine, *L'ancien régime* (1876), trad. P. Bertolucci, Torino, Boringhieri, 1961. In particolare, si rinvia al *Libro terzo. Lo spirito e la dottrina*, capitolo 3 e al *Libro quinto. Il popolo*, capitolo 3.

trovano unità le proprie credenze e quelle degli altri,⁵³ oppure, seguendo Pierre Bourdieu, come sistema di disposizioni *strutturate* e al tempo stesso *strutturanti*, che correlano e organizzano dinamicamente le rappresentazioni e le pratiche degli individui.⁵⁴ Il *consenso*, in tale prospettiva, non è qualcosa di aggiuntivo e sovrainposto dalla ragione alle pratiche, ma esprime per così dire la curvatura del campo delle rappresentazioni e delle pratiche all'interno del quale ogni essere umano si individua.

Tornando agli usi del termine 'simpatia', la trattazione di Max Scheler nel saggio *Wesen und Formen der Sympathie*⁵⁵ ne propone una sistemazione che introduce interessanti connessioni con il dibattito di inizio Novecento sulla psicologia delle folle e delle masse.⁵⁶ Indicando con *Mitgefühl* (verbo *Mitfühlen*) il sentire insieme – innanzitutto come *con-gioire* e *con-patire* – il testo di Scheler si concentra fin dalle prime pagine sulla distinzione tra “1) il co-sentire immediato, per esempio di una e medesima sofferenza, ‘con qualcuno’; 2) il co-sentire ‘di qualcosa’: con-gioire ‘della’ sua gioia e con-patire ‘con’ il suo dolore; 3) il mero contagio affettivo; 4) la genuina unipatia”.⁵⁷ Quanto al “comprendere (*Verständnis*)” che “ri-vive (*Nachleben*)”, ad avviso di Scheler non comporta necessariamente la partecipazione al vissuto altrui inscritta nel *con* del *Mitgefühl*. Nella seconda edizione del trattato (1923) e quindi dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, Scheler dedica molto spazio all'“unipatia (*Einsgefühl*)”, con cui si riferisce ad un caso limite del ‘contagio affettivo’ che avviene in modo inconsapevole e involontario: “In tutte le agitazioni di *massa*, come anche nella formazione della cosiddetta ‘opinione pubblica’, è soprattutto questa *reciprocità* del crescente contagio ad aumentare l'insieme del movimento emozionale fino a quando la ‘massa’ che agisce viene facilmente spinta al di là delle intenzioni dei singoli, così da

⁵³ Cfr. É. Durkheim, *L'évolution pédagogique en France* (1904-1905), Paris, PUF, 1969², p. 37-38; Id., *La divisione del lavoro sociale* (1893), trad. F. Airoidi Namer, Milano, Edizioni di Comunità, 1996.

⁵⁴ P. Bourdieu, *Ragioni pratiche* (1980), trad. R. Ferrara, Bologna, Il Mulino, 1995.

⁵⁵ M. Scheler, *Essenza e forme della simpatia* (1913, 1923², 1926³), a cura di L. Boella, trad. L. Oliva e S. Soannini, Milano, Franco Angeli, 2010.

⁵⁶ Per il pensiero di Le Bon e Freud sul tema, cfr. G. Le Bon, *Psicologia delle folle* (*Psychologie des foules*: 1895), trad. L. Morpurgo, Milano, TEA, 2004; Id., “Psicologia delle masse e analisi dell'io” (*Massenpsychologie und Ich-Analyse*: 1921), in S. Freud, *Il disagio della civiltà e altri saggi*, direzione di C. Musatti, trad. E. A. Panaitescu, revisione R. Colorni, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, p. 63-142.

⁵⁷ Scheler, *Essenza e forme della simpatia*, p. 47.

fare cose che nessuno 'vuole' e di cui nessuno 'risponde'".⁵⁸ Confrontandosi con Le Bon e Freud, Scheler precisa il proprio punto di vista come segue: "Il fenomeno dell'unipatia tramite fusione non è tuttavia limitato alla sfera erotica. Esso si ripresenta nella sfera della vita psichica delle *masse* non organizzate, come l'ha per la prima volta descritta Le Bon. Anche qui si trova un'unipatia di tutti i membri, da un lato, con un capo che si impone idiopaticamente [...] e *inoltre* una fusione reciproca dei membri (mediata tramite un contagio cumulativo e riflessivo) in *un'unica* corrente affettiva e istintiva che nel suo ritmo proprio condiziona il comportamento di tutte le parti e, arbitrariamente, scaccia via da sé idee e progetti di fatto come la tempesta fa volare le foglie".⁵⁹ Con questa citazione si entra in una dimensione problematica caratteristica del ventesimo secolo.

4. Storia e idealizzazioni nel XX secolo

Tra XIX e XX secolo, Max Weber segna "una svolta decisiva rispetto alle definizioni della politica formulate dal pensiero moderno".⁶⁰ Premesso che il potere (*Herrschaft*) ha bisogno di "suscitare la fede nella propria legittimità",⁶¹ la validità di un ordinamento dipende secondo Weber dalla possibilità (tedesco *Chance*) che l'agire e le relazioni sociali siano orientate "da parte dei partecipanti, in base alla rappresentazione di un ordinamento legittimo":⁶² il consenso, in tale prospettiva, è inteso come la "*chance* empiricamente valida" che "un agire orientato in vista delle aspettative dell'atteggiamento altrui" veda "realizzate queste aspettative".⁶³ La nozione di *Chance* definisce le condizioni dell'uniformità (la weberiana *Regelmäßigkeit*, 'regolarità') in relazione a consuetudine (*Übung*), uso (*Brauch*), costume (*Sitte*)⁶⁴ e convenzione (*Konvention*). Tali termini richiedono di pensare ad una persona che agisce in una cerchia di altre persone che ne costituiscono l'ambiente ('*Umwelt*' *des Handelnden*), vincolandola ad esempio con manifestazioni di approvazione (*Billigung*) o

⁵⁸ Ibid., p. 49.

⁵⁹ Ibid., p. 57.

⁶⁰ Così P. Rossi, *Max Weber. Una idea di Occidente*, Roma, Donzelli, 2007, p. 237.

⁶¹ M. Weber, *Economia e società*, vol. I, p. 208.

⁶² Ibid., p. 28.

⁶³ Weber, "Alcune categorie della sociologia comprendente", 1958, p. 279.

⁶⁴ Weber, *Economia e società*, vol. I, p. 26.

disapprovazione (*Mißbilligung*),⁶⁵ che possono includere forme più o meno significative di coercizione fisica o psichica. In Weber, inoltre, l'agire di consenso (*Einverständnishandeln*) non è definibile come solidarietà, né va logicamente confuso con l'agire condizionato da un consenso:⁶⁶ come si ricava dal saggio su *Alcune categorie della sociologia comprendente*, l'agire di consenso descrive un ambito più vasto e comprensivo dell'agire di società (*Gesellschaftshandeln*), in quanto il transito dall'uno all'altro è fluido e il secondo rappresenta un caso speciale del primo, e precisamente l'ambito di ciò che è "ordinato attraverso uno statuto (*durch Satzung geordnet*)".⁶⁷ Esiste una scala di gradazioni anche "tra l'ordinamento stipulato esplicitamente e il consenso (*von der explicite vereinbarten Ordnung zum Einverständnis*)": lungo tale scala si trovano il comportamento mediamente riconducibile a un ordinamento stipulato tacitamente ed il comportamento consensuale che, seppur senza stipulazione, può esibire empiricamente la regolarità caratteristica della dipendenza da norme valide. Ciò significa che il consenso ammette diversi livelli di esplicitazione e consapevolezza relativi ai propri contenuti e ai propri vincoli.

Si può considerare ancora la transizione tra l'agire di massa, inteso come semplice reazione omogenea, l'agire di comunità ancora amorfo e l'agire di comunità: questi passaggi dipendono da condizioni culturali e dalla perspicuità di certe relazioni di causa ed effetto tra situazioni, ed il ruolo del consenso è significativo, in quanto da un consenso tacito può configurarsi un agire di comunità amorfo e, secondo gradazioni successive, un agire di comunità:⁶⁸ più precisamente, si passa dall'agire di massa all'agire di consenso "non appena la convenzione (*die Konvention*) si è impadronita dell'uniformità dell'agire" e si può parlare di tradizione.⁶⁹ La sottigliezza e la difficoltà di simili distinzioni si accompagna ad una difficoltà più generale, segnalata in questo caso da un'esitazione nella traduzione italiana del tedesco *Einverständnis*: la nuova versione italiana degli scritti metodologici di Weber pubblicata nel 2001 traduce 'intesa' anziché 'consenso', com'era nella precedente versione, riservando 'consenso' a

⁶⁵ Ibid., p. 318.

⁶⁶ Sul primo punto, cfr. Weber, "Alcune categorie della sociologia comprendente", 2001, p. 530; sul secondo, , p. 527.

⁶⁷ Ibid., p. 528 [traduzione mia].

⁶⁸ Weber, *Economia e società*, vol. II, p. 233.

⁶⁹ Ibid., vol. I, p. 326.

Zustimmung, “in quanto l’agire fondato su di esso [*Einverständnis*] non comporta un consenso esplicito dei partecipanti ma una semplice comunanza di motivi o di scopi condivisi da una pluralità di individui”.⁷⁰

Si può tuttavia ritenere che la scelta del vocabolo ‘intesa’ non solo non garantisca da quel fraintendimento, ma anzi ne aumenti il rischio, richiamando l’accezione abitualmente associata al pensiero di Jürgen Habermas, che intende *Einverständnis* come “il riconoscimento intersoggettivo della pretesa di validità” per un’espressione, avanzata da un parlante,⁷¹ distinguendo preliminarmente le pretese di validità dalle pretese del potere e ponendo la comprensione (*Verständigung*) e l’intesa (*Einverständnis*) come *telos* del linguaggio umano. Habermas assume che i due momenti da armonizzare in una morale universalistica, “individualità del singolo soggetto e universale validità delle norme”, possono essere mediati dal discorso, inteso come “processo pubblico di formazione della volontà che si subordini al principio della comunicazione illimitata e del libero consenso”;⁷² pur consapevole del fatto che “ogni consenso empiricamente raggiunto può essere sospettato di dare semplicemente voce alla costrizione di un’opinione privilegiata”,⁷³ egli ritiene che le pretese intrinseche all’agire discorsivo rimandino all’idea di un accordo (*Übereinstimmung*) quale sarebbe raggiungibile in condizioni di “discussione libera e illimitata”. Si dà poi il caso di un *accordo* (*Vereinbarung*) “razionalmente motivato”, che presiede alla fondazione delle norme giuridiche: mentre nel caso delle norme morali “ci convinciamo di doveri che comunque *abbiamo*”, nel caso delle norme giuridiche dobbiamo convincerci e consentire su “obbligazioni che *dovremmo* stringere o *accollarci*”.⁷⁴

Un’accezione differente di accordo (ancora espresso col tedesco *Übereinstimmung*) si trova nelle *Ricerche filosofiche* di Ludwig Wittgenstein, che non fa riferimento a condizioni idealizzate della conversazione, ma ai ‘giochi linguistici’ emergenti entro ‘forme di vita’: “...

⁷⁰ Così nell’*Avvertenza* alla nuova traduzione citata, pubblicata nel 2001.

⁷¹ J. Habermas, *Teoria dell’agire comunicativo* (1981), trad. P. Rinaudo, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 1986, vol. I, p. 707.

⁷² Id., *Profili politico-filosofici*, trad. L. Ceppa, Milano, Guerini e Associati, 2000, p. 88.

⁷³ Ibid., p. 88-89.

⁷⁴ J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), trad. L. Ceppa, Milano, Guerini e Associati, 1996, p. 187.

Così, dunque, tu dici che è la concordanza (*Übereinstimmung*) fra gli uomini a decidere che cosa è vero (giusto, *richtig*) e che cosa è falso (sbagliato, *falsch*)! – Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano (*stimmen...überein*). E questa non è una concordanza delle opinioni (*Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen*), ma della forma di vita”.⁷⁵

Affrontando questioni in parte analoghe a quelle habermasiane, a partire dagli anni Ottanta John Rawls – ideatore di una celebre variante della *fictio* del patto sociale nel saggio del 1971⁷⁶ – ha elaborato una teoria del “consenso per intersezione (*overlapping consensus*)”, intendendo con tale espressione “un consenso tale che questa concezione venga fatta propria da opposte dottrine religiose, filosofiche e morali e sia in grado di durare attraverso le generazioni in un regime costituzionale più o meno giusto, dove il criterio di giustizia è dato da quella concezione politica stessa”.⁷⁷ Partendo dal pluralismo delle dottrine comprensive (moralì, religiose, ecc.) e dal fatto che ognuna di queste potrebbe imporsi su tutte le altre soltanto instaurando uno stato di dominio oppressivo, Rawls si interroga sulla possibilità di trovare una giustificazione (*justification*) politica alla coesistenza non reciprocamente distruttiva, che derivi “da un qualche consenso (*from some consensus*)”.⁷⁸ Si tratta cioè di trovare un’alternativa concretamente praticabile, ma non sempre possibile, al consenso ‘inevitabilmente fragile’ fondato esclusivamente su interessi di parte (individuali o di gruppi).

Thomas Nagel osserva che “se gli interessi o i valori fondamentali sono radicalmente opposti, può essere impossibile trovare una motivazione imparziale comune che basti a sostenere una struttura all’interno della quale tutte le parti ragionevoli convengano che quegli interessi e quei valori

⁷⁵ L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche* (1953), trad. R. Piovesan e M. Trinchero, Einaudi, Torino, 1974, P. I, § 241.

⁷⁶ J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), trad. U. Santini, Milano, Feltrinelli, 1986², p. 23: “Gli uomini sono in disaccordo rispetto a quali principi devono definire i termini fondamentali della loro associazione. Nonostante questo disaccordo, è ancora possibile dire che ognuno di essi possiede una concezione della giustizia”.

⁷⁷ Id., “Sull’idea di libera ragione pubblica”, in AA.VV., *L’idea di giustizia. La filosofia politica americana contemporanea*, Napoli, Guida, 1993, p. 37-56 (cit. da p. 38).

⁷⁸ Id., “The Idea of an Overlapping Consensus”, *Oxford Journal of Legal Studies*, 7, 1987, p. 1-25. Cfr. anche Id., “The Idea of Public Reason Revisited”, *The University of Chicago Law Review*, 64, 1997, p. 765-807 (vedi p. 783).

trovino soddisfazione”.⁷⁹ Inoltre, gli esponenti di dottrine comprensive anche solo parzialmente contrapposte potrebbero non convenire su come riconoscere se un loro disaccordo è o non è ragionevole e, in tal caso, la difficoltà si sposterebbe dal piano del consenso a quello del meta-consenso epistemico e normativo, di cui si è detto. Nel tentativo di risolvere l'*impasse*, Rawls elabora un esperimento mentale analogo a quello del 'velo di ignoranza', immaginando di applicare tale velo non più tra gli individui impegnati nel contratto originario e le loro condizioni future, ma tra gruppi e popoli impegnati all'elaborazione dei principi del diritto delle genti e le rispettive dottrine comprensive. Dal punto di vista del comunitarismo, e non solo da questo, si tratta di un'ulteriore evidente semplificazione, di un esercizio di astrazione che non coglie il cuore del problema che si vuole affrontare e che, anzi, lo nasconde.⁸⁰

Ancora una volta, trattando del consenso, la filosofia politica oscilla tra l'analisi di ciò che accade nella storia e l'elaborazione di varianti immaginarie di ciò che gli esseri umani potrebbero fare in condizioni astratte più o meno idealizzate. Immane, tuttavia, il confronto con la storia solleva interrogativi relativi ai gradi intermedi tra ciò che le definizioni concettuali tendono a distinguere: tra motivi consapevoli e inconsapevoli; tra comportamenti volontari e non volontari, variamente condizionati; tra consenso deliberato e consenso subito. Nella storia, rientrano tra le condizioni e i modi del consentire la coercizione 'morbida' su una o più parti; l'uso di una qualche forza più o meno provvisoria, oppure i tentativi di persuasione benevola messa in atto da chi detiene dei privilegi significativi in un determinato contesto socio-politico. Ciò accade anche quando si dovrebbero valutare razionalmente i tempi ed i costi esterni delle decisioni non unanimi⁸¹ o l'architettura istituzionale di una democrazia, tra impostazione maggioritaria o consensuale;⁸² oppure

⁷⁹ T. Nagel, *I paradossi dell'uguaglianza* (1991), trad. R. Rini, Milano, Il Saggiatore, 1993, p. 211-212.

⁸⁰ I testi di riferimento a questo proposito sono J. Rawls, "The Law of Peoples" (1993), in R. E. Goodin, P. Pettit (eds.), *Contemporary Political Philosophy*, Malden (MA)-Oxford, Blackwell Publishing, 2007², p. 649-669; M. Walzer, *Interpretation and Social Criticism*, Cambridge (Mass.), Harvard U. P., 1987, p. 13-15.

⁸¹ È uno dei temi centrali del saggio di M. J. Buchanan, G. Tullock, *Il calcolo del consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale* (1962), trad. D. Giannetti, Bologna, Il Mulino, 1998.

⁸² Cfr. A. Lijphart, *Le democrazie contemporanee* (1984), trad. L. Verzichielli, Bologna, Il Mulino, 1988.

quando si tratta di valutare l'impatto dei media e di particolari tecniche di rilevamento dell'opinione pubblica sulla formazione del consenso,⁸³ e in innumerevoli altre circostanze.

Michel Foucault ha introdotto metodi d'indagine e concetti utili ad affrontare la profonda ambiguità di tali questioni. Con la sua insoddisfazione per il 'modello del Leviatano', volendo analizzare il potere "a partire dalle tecniche e dalle tattiche della dominazione",⁸⁴ egli ritiene che "quel che fa sì che il potere regga" e "che lo si accetti" non può essere compreso se non si tiene conto del fatto che esso "[...] attraversa i corpi, produce delle cose, induce al piacere, forma del sapere, produce discorsi; bisogna considerarlo come una rete produttiva che passa attraverso tutto il corpo sociale, molto più che come un'istanza negativa che avrebbe per funzione di reprimere [...]".⁸⁵ Qui le "obbligazioni distribuite nel tempo" e quindi quello che abbiamo trattato in senso lato come consenso rimandano a "un fitto reticolato di coercizioni materiali",⁸⁶ ma anche di regole ammissibili per la costruzione di discorsi e di canali per la loro diffusione. In questa prospettiva, Foucault insegna che contrapporre spontaneità e coazione non aiuta a comprendere tutte le dinamiche del consenso: lavorare sull'egemonia, ad esempio, significa riferirsi ad una concezione reticolare del campo in cui il consenso può avvenire. L'egemonia stessa non è qualcosa che possa imporsi muovendo da un centro a tutto il campo delle relazioni sociali e politiche. Richiede, invece, la creazione di presidi di senso capillarmente distribuiti, di legami, di appartenenze e di significati depositabili in *habitus*, soddisfacendo e al tempo stesso generando bisogni.

Sui nessi tra spontaneità e coazione e tra forza e consenso, ci limitiamo ad un approfondimento ricavabile dal confronto tra Giovanni Gentile e Antonio Gramsci. Il primo notava che nella storia spontaneità e coazione coesistono nei costumi, nella disciplina, nella "legge interna all'individuo" con cui si esprime la voce della comunità alla quale egli appartiene, nel "senso comune" mantenuto dall'approvazione e dal "consenso dell'empirica

⁸³ C'è chi è arrivato a coniare, al riguardo, una locuzione come 'consenso informato di massa': cfr. A. F. Simon, *Mass Informed Consent. Evidence on Upgrading Democracy with Polls and New Media*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2010.

⁸⁴ M. Foucault, *Guerra e potere* (corso del 14 gennaio 1976), in M. Foucault, *Bisogna difendere la società*, a cura di M. Bertani e A. Fontana, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 37.

⁸⁵ Id., *Sul potere* (1976), intervista dei curatori di M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi pubblici*, a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Torino, Einaudi, 1977.

⁸⁶ Foucault., *Bisogna difendere la società*, p. 38.

società de' coetanei e dei posteri".⁸⁷ Fornendo l'esempio di un punto di vista filosofico *interno* all'organizzazione del consenso totalitario, Gentile postulava l'esistenza di una combinazione particolarmente fortunata per cui, all'assenza di limiti dell'azione statale, non sarebbe corrisposto uno Stato che inghiotte l'individuo, ma la "vera assoluta democrazia".⁸⁸ Da posizione contrapposta, Antonio Gramsci avrebbe fornito un'originale interpretazione della sfera della società civile "in cui agiscono gli apparati ideologici di costruzione del consenso".⁸⁹ Forza e consenso appaiono in tensione nell'immagine del 'Centrauro machiavellico', con la quale si esprime il fatto che nell'azione politica e nella vita statale è sempre presente una 'doppia prospettiva', relativa ai piani distinti eppure incidenti "della forza e del consenso, dell'autorità e dell'egemonia, della violenza e della civiltà, del momento individuale e di quello universale [...], dell'agitazione e della propaganda ...".⁹⁰

Tornando a Foucault, nella lezione dell'1 marzo 1978 introdusse una distinzione che aiuta ad illustrare ulteriori dimensioni del consenso. Nell'ambito di un'analisi del pastorato come "specifico tipo di potere che ha per oggetto la condotta degli uomini", che si avvale come strumento "di metodi che permettono di condurli" e che ha come obiettivo quello di "intervenire sulla maniera in cui si conducono e si comportano",⁹¹ Foucault distingue tra la condotta (come "attività che consiste nel condurre" e "maniera di condursi e di farsi condurre") e l'insieme delle resistenze e delle insubordinazioni alle quali si riferisce in prima battuta come a 'rivolte di condotta', introducendo poi il termine 'controcondotta'. La nozione serve ad esprimere un complesso atteggiamento di rifiuto del consenso che non è reso in modo adeguato da termini quali 'rivolta', 'disobbedienza', 'insubordinazione' o 'dissidenza'.⁹² Tra le righe, s'intende che il consenso, prima ancora che con argomenti, ha a che fare con condotte che possono

⁸⁷ G. Gentile, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia politica*, Firenze, Sansoni, 1946, p. 17.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 121.

⁸⁹ Cfr. P. P. Portinaro (a cura di), *Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 144.

⁹⁰ A. Gramsci, *Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, Roma, Editori Riuniti, 1971, p. 20 e 59.

⁹¹ M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione, Corso al Collège de France (1977-1978)*, trad. P. Napoli, edizione stabilita sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana da M. Senellart, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 144.

⁹² *Ibid.*, p. 149-150.

essere regolate e irregimentate da un pastorato istituzionalizzato e da una disciplina dell'obbedienza.⁹³ Anche sul piano dei discorsi, tuttavia, il consenso può essere regolato, organizzato e irregimentato, mediante l'inganno, in modo da orientare le condotte degli uomini senza che essi se ne avvedano: è uno dei temi ricorrenti nel ventesimo secolo, quello della 'manifattura' o "manipolazione del consenso (*manufacture of consent*)", affrontato in modi differenti e con diverse cautele dal saggio di Walter Lippmann sull'opinione pubblica fino a Noam Chomsky:⁹⁴ esso riguarda tanto ciò che accade nei regimi totalitari, dispotici e autocratici, quanto molti processi osservabili nelle democrazie rappresentative parlamentari con le loro patologie, i caratteristici intrecci tra forme del potere (politico, mediatico, economico ecc.) e le strategie della comunicazione politica, con il ricorso alle tecniche classiche della propaganda e agli strumenti in continua evoluzione del marketing politico.⁹⁵

5. Conclusione. Una scala del consenso

Ad un alto grado di generalità, il termine 'consenso' può denotare il reciproco vincolarsi ed influenzarsi degli esseri umani nel *sentire* o nel *dare senso* e *significato* alle azioni, alle parole, alle cose e agli eventi e, di conseguenza, il reciproco vincolarsi ed influenzarsi nell'orientare le credenze e le condotte di vita. Come animali naturalmente relazionali, siamo legati da un principio analogo a quello di gravità, richiamato da David Hume per sottolineare il fatto che abitualmente non problematizziamo le relazioni di obbligazione e soggezione in cui ci troviamo, come non problematizziamo gli effetti della gravità che vincolano e al tempo stesso rendono possibili i nostri movimenti così come li conosciamo. L'analogia tra le interazioni rese possibili o necessarie dal consenso e quelle rese possibili o necessarie dalla presenza di un campo di

⁹³ Ibid., p. 143.

⁹⁴ Cfr. W. Lippmann, *L'opinione pubblica* (1922), trad. C. Mannucci, Roma, Donzelli, 1995 e E. S. Herman, N. Chomsky, *Manufacturing Consent*, New York, Pantheon Books, 1988.

⁹⁵ L. Mori, "Produttori e consumatori di consenso. L'abbraccio tra democrazia e marketing come problema per la teoria politica", *Teoria politica*, nuova serie, annali II, 2012, p. 57-75; Id., "Il marketing politico e il consenso in democrazia", *Iride*, 3, 2011, p. 563-576.

Il concetto di 'consenso'

gravità, tuttavia, non dà conto della complessità che emerge ogniqualvolta si approfondiscano le dinamiche caratteristiche delle relazioni umane.

Il concetto di 'consenso' infatti, come abbiamo visto, si caratterizza per una singolare multi-dimensionalità, che finisce col renderne sfuggente il significato o, meglio, la correlabilità tra i differenti significati di cui la storia lo ha caricato: nel tentativo di proporre una rappresentazione perspicua di tale varietà, si ritiene qui preferibile rinunciare alla pretesa di identificare un nucleo di significato centrale e un alone di accezioni marginali; appare invece più percorribile la strada indicata dall'elaborazione dell'immagine weberiana della 'scala di gradazioni', caratterizzata da passaggi fluidi tra i gradini eventualmente distinti in modo esplicito. Tenendo conto dell'analisi condotta nelle pagine precedenti, ai due estremi della scala poniamo la *simpatia* – intesa come base preintenzionale e prelinguistica delle interazioni e della reciproca risonanza e riconoscibilità tra esseri umani – e l'*intesa ideale* (in condizioni idealizzate), quale vertice regolativo e immaginario, collocato nell'iperuranio empiricamente inaccessibile della *fictio* filosofica. Tra i due estremi si possono collocare le varianti proposte nell'articolo, benché l'aspetto della scala appaia provvisorio, in quanto integrabile e modificabile con l'estensione delle ricerche e il ripensamento della struttura degli anelli intermedi. Senza pretesa di esaustività, proponiamo pertanto all'attenzione del lettore la seguente scala di strati e transizioni:

DINAMICHE E MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO	ANNOTAZIONI
<p>Simpatia (<i>co-sentire, Mitgefühl, Mitfühlen</i>) + Imitazione e variazione (apprendimento/educazione) + Identificazione e fusione (unipatia, <i>Einsgefühl</i>)</p>	<p>processo automatico di risonanza con le emozioni e le intenzioni altrui, pre-intenzionale e pre-linguistico</p>
<p>Conformarsi a ciò che è abituale in quanto è abituale</p>	<p>reciproco 'darsi forma' con gli altri, sedimentato nel tempo, in un gioco circolare tra il mettersi nei panni dell'altro e il lasciarsi mettere nei propri panni dall'altro</p>
<p>Abitudine – <i>habitus</i></p>	<p>esito della stabilizzazione del conformismo (abitudine) e sistema di disposizioni acquisite, strutturate e strutturanti (<i>habitus</i>)</p>
<p>Consuetudine – Costume – Uso</p>	<p>declinazioni storiche dell'abitudine</p>
<p>Senso comune (<i>sensus communis</i>)</p>	<p>significati condivisi emergenti da prassi incarnate condivise o da disposizioni comuni al genere umano</p>
<p>Tradizione (autorità della tradizione)</p>	<p>esito del consolidarsi di prassi e significati condivisi</p>
<p>Condivisione di una <i>fides implicita</i></p>	<p>consuetudine regolata da sistemi di credenze, miti e riti, i cui contenuti non sono necessariamente "compresi"</p>
<p>Convenzione (Approvazione, Disapprovazione)</p>	<p>modalità della consuetudine, inserita in una tradizione, in cui il consenso è mantenuto da approvazione e disapprovazione</p>
<p><i>Tacit consent</i></p>	<p>acconsentire tacito ad una particolare condizione</p>
<p>Condivisione di una <i>fides explicita</i></p>	<p>adesione a sistemi di credenze con comprensione dei significati e possibilità di esplicitarli e problematizzarli</p>
<p>Concordanza nelle condotta di vita</p>	<p>Sul piano della regolazione 'pastorale' delle condotte di vita, emergono i problemi del <i>consenso totalitario 'organizzato'</i> (propaganda, miti e riti collettivi) e del <i>consenso 'fabbricato' (manufactured consent)</i> con strategie di persuasione ingannevole ed estorsione dei 'sintomi del consenso'</p>
<p>Accordo e intesa raggiunti tramite argomentazioni esplicite [+ meta-consenso normativo, epistemico, della preferenza]</p>	<p>Sul piano dell'agire storico, sulla conversazione pesano gli effetti influenti di disparità di potere e denaro...</p>
<p>Intesa ideale</p>	<p>Consenso ipotetico su casi immaginari (la posizione del contratto originale, quella 'sotto il velo d'ignoranza' e così via)</p>

Benché la scala sia provvisoria per le ragioni accennate, il suo aspetto permette di formulare una tesi sulla struttura del consenso: nel dominio dell'agire effettivo, i livelli compresi tra la simpatia e l'accordo raggiunto tramite argomentazioni esplicite sono compresenti. La stratificazione che ne consegue mostra in modo evidente il peso preponderante della dimensione non problematizzata, in cui le dinamiche, i vincoli e le strutture dell'interazione emergono come esito dell'esposizione reciproca dei comportamenti e dei sistemi di credenze in cui si apprende ad orientarsi nel mondo, senza dipendere da scelte consapevoli e dall'intenzione esplicita degli individui. Ciò non toglie che la coscienza riflessiva, con i dubbi, le narrazioni e le argomentazioni di cui è capace, possa problematizzare e riconfigurare le strutture emergenti 'sotto' di lei; tale possibilità – che rientra nella capacità umana di modificarsi, figurandosi e plasmandosi mondi differenti da quelli esistenti – comporta l'elaborazione dell'equilibrio instabile tra il consenso e i conflitti aperti dalla sua problematizzazione, ed è costantemente soggetta alla pressione degli 'strati' su cui poggia e da cui emerge. Tra le implicazioni della condizione umana così illustrata, una particolarmente significativa è il fatto che cambiare idea o credenza su una particolare condotta – per quanto difficile – risulta molto più facile che cambiare quella condotta in modo conseguente al mutato avviso.

REFERENCES

- Adams, Jeremy Duquesnay, *The Populus of Augustine and Jerome. A Study in the Patristic Sense of Community*, London, New Haven, 1971.
- Agostino, *La città di Dio*, trad. a cura di Carlo Carena, Torino-Paris, Einaudi-Gallimard, 1992.
- Althusius, Johannes, *Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata*, (1603; 3^a ed. 1614), trad. parziale a cura di D. Neri, *Politica*, Napoli, Guida, 1980.
- Basso, Michele, "Potere tradurre. Un confronto con la traduzione weberiana", *Filosofia politica*, 26, 2, 2012, p. 309-321.
- Bertelli, Lucio, "L'apologo di Menenio Agrippa: incunabolo della *Homonoia* a Roma?", *Index*, 3, 1972, p. 224-234.
- Bettelheim, Bruno, *Surviving and Other Essays* (1979), trad. Adriana Bottini, *Sopravvivere e altri saggi*, Milano, SE, 2005.
- Bobbio, Norberto-Matteucci, Nicola-Pasquino, Gianfranco (eds.), *Dizionario di politica* (1976, 1983², 1990³), Torino, UTET, 2004.

- Bodin, Jean, *De republica libri sex/Les six livres de la république* (1576), trad. Margherita Isnardi Parente, *I sei libri dello Stato* (1576), UTET, Torino, 1964.
- Bourdieu, Pierre, *Le sens pratique*, Paris, Minuit, 1980; trad. Roberta Ferrara, *Ragioni pratiche*, Bologna, Il Mulino, 1995.
- Brunner, Otto-Conze, Werner-Koselleck, Reinhart (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, 8 Bände, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1997.
- Buchanan James M.-Tullock, Gordon, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy* (1962), trad. Daniela Giannetti, *Il calcolo del consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- Canto-Sperber, Monique (ed.), *Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale*, vol. I, Paris, Quadrige/PUF, 1996.
- Cassinelli, C. W., "The 'consent' of the Governed", *The Western Political Quarterly*, 12, 1989, p. 391-409.
- Cicerone, Marco Tullio, *De republica/Lo stato*, trad. Leonardo Ferrero, in Cicerone, *Opere politiche e filosofiche*, vol. I, a cura di Leonardo Ferrero, Italo Lana, Nevio Zorzetti, Torino, UTET, 1974, p. 155-409.
- Constant, Benjamin, "Principes de politique applicables à tous les gouvernements" (1806-1810), in Etienne Hofmann (ed.), *Les «Principes de politique» de Benjamin Constant. La genèse d'une oeuvre et l'évolution de la pensée de leur auteur* (1789-1806), 2 voll., Genève, Droz, 1980.
- Constant, Benjamin, *De l'esprit de conquête et de l'usurpation* (1814), trad. Augusto Donaudy, *Dello spirito di conquista e dell'usurpazione*, Milano, Rizzoli, 1961
- Corner, Paul (ed.), *Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism* (2009), trad. Teresa Bolognese, Paola Del Zoppo, *Il consenso totalitario*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- Dahl, Robert Alan, *Prefazione alla teoria democratica* (1956), trad. Gianni Rigamonti, *A Preface to Democratic Theory*, Milano, Edizioni di Comunità, 1994.
- Durkheim, Émile, *La divisione del lavoro sociale* (1893), trad. Fulvia Airoidi Namer, Milano, Edizioni di Comunità, 1996
- Durkheim, Émile, *L'évolution pédagogique en France* (1904-1905), PUF, Paris, 1969².
- Dryzek, John S.; Niemeyer, Simon, "Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals", *American Journal of Political Science*, 50, 2006, p. 634-649.
- Elazar, Daniel J. (ed.), *Republicanism, Representation, and Consent: Views of the Founding Era*, New Brunswick (NJ), Transaction Publishers, 1979.
- Elster, Jon, "Deliberation and Constitution Making", in Id. (ed.), *Deliberative Democracy*, New York, Cambridge U.P., 1998, p. 97-122.
- Ernout, Alfred-Meillet, Antoine, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, Klincksieck 1979⁴.
- Esposito, Roberto-Galli, Carlo (ed.), *Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine*, Roma-Bari, Laterza, 2007².

Il concetto di 'consenso'

- Femia, Joseph, "Complexity and Deliberative Democracy", *Inquiry*, 39, 1996, p. 359-397.
- Fistetti, Francesco, *Comunità*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Foucault, Michel, *Guerra e potere* (corso del 14 gennaio 1976), in Id., *Bisogna difendere la società*, sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana, trad. a cura di Mauro Bertani e Alessandro Fontana, Feltrinelli, Milano 1998.
- Foucault, Michel, *Sul potere* (1976), intervista dei curatori di M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi pubblici*, trad. a cura di Alessandro Fontana e Pasquale Pasquino, Einaudi, Torino 1977.
- Foucault, Michel, *Sicurezza, territorio, popolazione, Corso al Collège de France (1977-1978)*, trad. Paolo Napoli, edizione stabilita sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana da Michel Senellart, Feltrinelli, Milano 2005.
- Frazer, Michael L., *The Enlightenment of Sympathy. Justice and the Moral Sentiments in the Eighteenth Century and Today*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- Freud, Sigmund, "Psicologia delle masse e analisi dell'io" (*Massenpsychologie und Ich-Analyse*: 1921), in Id., *Il disagio della civiltà e altri saggi*, direzione di Cesare Musatti, trad. Emilio A. Panaitescu, revisione Renata Colorni, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, p. 63-142.
- Friedrich, Carl J.; Brzezinski, Zbigniew K., *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge, Harvard UP, 1956.
- Gentile, Giovanni, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia politica*, Firenze, Sansoni, 1946.
- Gramsci, Antonio, *Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, Roma, Editori Riuniti, 1971.
- Habermas, Jürgen, *Theorie des kommunikativen Handelns* (1981), trad. Paola Rinaudo, *Teoria dell'agire comunicativo*, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 1986.
- Habermas, Jürgen, *Philosophisch-politische Profile* (1981), trad. a cura di Leonardo Ceppa, *Profili politico-filosofici*, Milano, Guerini e Associati, 2000.
- Habermas, Jürgen, *Faktizität und Geltung, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), trad. a cura di Leonardo Ceppa, Milano, Guerini e Associati, 1996.
- Harris, Edward A., "From Social Contract to Hypothetical Agreement: Consent and the Obligation to Obey the Law", *Columbia Law Review*, 92, 1992, p. 651-683.
- Held, David, *Models of Democracy* (1987), trad. Umberto Livini, Luca Verzichelli, Rinaldo Falcioni, *Modelli di democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2007³.
- Herman, Edward S.; Chomsky, Noam, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, New York, Pantheon Books, 1988.
- Hobbes, Thomas, *De cive* (1642), trad. Tito Magri, Roma, Editori Riuniti, 1999⁴.
- Honderich, Ted, *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford-New York, Oxford U.P., 1995.

- Hume, David, "Trattato sulla natura umana" (1739-1740), II.I.11.2, trad. Armando Carlini (Libro I), revisione e traduzione dei libri II-III di Eugenio Lecaldano, Enrico Mistretta, in D. Hume, *Opere*, vol. I, Bari, Laterza, 1971, p. 1-665.
- Hume, David, "Of the Original Contract", in Id., *Political Discourses* (1772), in Eugene F. Miller (ed.), *Essays Moral, Political and Literary*, Indianapolis, Liberty Press, 1985.
- Kann, Mark E., "The Dialectic of Consent Theory", *The Journal of Politics*, 40, 1978, p. 386-408.
- Kant, Immanuel, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. Gioele Solari e Giovanni Vidari, Torino, UTET, 1956.
- Kant, Immanuel, *Metaphysische Anfangsgründeder Rechtslehre* (1797), trad. Filippo Gonnelli, *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Kant, Immanuel, *Antropologia pragmatica* (1798), trad. Giovanni Vidari rivista da Augusto Guerra, Laterza, Bari, 1969.
- Kershaw, Ian, *Hitler* (1991), trad. Nicola Antonacci, *Hitler e l'enigma del consenso*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- Le Bon, Gustave, *Psicologia delle folle (Psychologie des foules: 1895)*, trad. Lisa Morpurgo, Milano, TEA, 2004.
- Lecaldano, Eugenio, *Simpatia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013.
- Lijphart, Arend, *Democracies* (1984), trad. Luca Verzichielli, *Le democrazie contemporanee*, Bologna, Il Mulino, 1988.
- Lippmann, Walter, *Public Opinion* (1922), trad. Cesare Mannucci, *L'opinione pubblica*, Roma, Donzelli, 1995.
- Lobur, John Alexander, *Consensus, Concordia, and the Formation of Roman Imperial Ideology*, London-New York, Routledge, 2008.
- Locke, John, *Essays on the Law of Nature* (1676), trad. a cura di M. Cristiani, *Saggi sulla legge naturale*, Bari, Laterza, 1973.
- McClosky, Herbert, "Consensus and Ideology in American Politics", *The American Political Science Review*, 58, 1964, p. 361-382
- Mercer, Philip, *Sympathy and Ethics. A Study in the Relationship between Sympathy and Morality with Special Reference to Hume's "Treatise"*, Oxford, Clarendon Press, 1972.
- Migne, Jacques-Paul (a cura di), *Patrologiae Tomus LXXXII, Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Opera Omnia*, Paris, 1850.
- Moreno, Jonathan D., "Consensus by Committee: Philosophical and Social Aspects of Ethics Committees", in Kurt Bayertz (ed.), *The Concept of Moral Consensus*, Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 1994, p. 145-162.
- Mori, Luca, "Il marketing politico e il consenso in democrazia", *Iride*, 3, 2011, p. 563-576.
- Mori, Luca, "Produttori e consumatori di consenso. L'abbraccio tra democrazia e marketing come problema per la teoria politica", *Teoria politica*, nuova serie, annali II, 2012, p. 57-75.

Il concetto di 'consenso'

- Nagel, Thomas, *Equality and Partiality* (1991), trad. Ridolfo Rini, *I paradossi dell'uguaglianza*, Milano, Il Saggiatore, 1993.
- Partridge, Percy Herbert, *Consent and Consensus*, New York, Praeger Publishers, 1971.
- Plamenatz, John Petrov, *Consent, Freedom and Political Obligation*, London, Oxford University Press, 1968.
- Portinaro, Pier Paolo (a cura di), *Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- Portinaro, Pier Paolo, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- Prothro, James W.; Grigg, Charles W., "Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement", *The Journal of Politics*, 22, 2, 1960, p. 276-294.
- Pufendorf, Samuel, *De iure naturae et gentium libri octo* (1672), trad. parziale in A. L. Schino, *Il pensiero politico di Pufendorf*, Roma-Bari, Laterza, 1995.
- Pufendorf, Samuel, *De statu hominum naturali* (1675), trad. parziale in Anna Lisa Schino, *Il pensiero politico di Pufendorf*, Roma-Bari, Laterza, 1995.
- Raphael, David D., "The impartial spectator", in Andrew S. Skinner, Thomas Wilson (eds.), *Essays on Adam Smith*, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 83-99.
- Raphael, David D., *The Impartial Spectator: Adam Smith's Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press, 2007.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, 1971, trad. Ugo Santini, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1986².
- Rawls, John, "The Idea of an Overlapping Consensus", *Oxford Journal of Legal Studies*, 7, 1987, p. 1-25.
- Rawls, John, *Sull'idea di libera ragione pubblica*, in AA.VV., *L'idea di giustizia. La filosofia politica americana contemporanea*, Napoli, Guida, 1993, p. 37-56.
- Rawls, John, "The Law of Peoples" (1993), in R. E. Goodin, P. Pettit (eds.), *Contemporary Political Philosophy*, Malden (MA)-Oxford, Blackwell Publishing, 2007², p. 649-669.
- Rawls, John, "The Idea of Public Reason Revisited", *The University of Chicago Law Review*, 64, 1997, p. 765-807.
- Rescher, Nicholas, *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, Oxford, Clarendon Press, 1993.
- Rossi, Pietro, *Max Weber. Una idea di Occidente*, Roma, Donzelli, 2007.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Contratto sociale* (1762), in Id., *Scritti politici*, trad. e cura di Maria Garin, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 1994, vol. II, p. 79-224.
- Scheler, Max, *Essenza e forme della simpatia* (1913, 1923², 1926³), a cura di Laura Boella, trad. Luca Oliva e Silvia Soannini, Milano, Franco Angeli, 2010.
- Simmons, John, "Tacit consent and Political Obligation", *Philosophy and Public Affairs*, 5, 1976, p. 274-291.
- Simon, Adam F., *Mass Informed Consent. Evidence on Upgrading Democracy with Polls and New Media*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2010.
- Skinner, Quentin, "Meaning and Understanding in the History of Ideas", *History and Theory*, 8, 1969, p. 3-53.

Luca Mori

- Smith, Adam, *Teoria dei sentimenti morali* (1759-1790⁶), trad. Stefania Di Pietro, Milano, Rizzoli, 2009.
- Taine, Hippolyte, *L'ancien régime* (1876), trad. Piero Bertolucci, Torino, Boringhieri, 1961.
- Vico, Giambattista, *Dell'antichissima sapienza italica, da dedursi dalle origini della lingua latina* (1710), trad. Fausto Nicolini, in G. Vico, *Opere*, a cura di Fausto Nicolini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. 243-308
- Vico, Giambattista, *Principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (1744³), in G. Vico, *Opere*, a cura di Fausto Nicolini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953
- Vico, Giambattista, *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, in G. Vico, *Opere*, a cura di Andrea Battistini, 2 voll., Milano, Mondadori, 1990.
- Walzer, Michael, *Interpretation and Social Criticism*, Cambridge (Mass.), Harvard U. P., 1987.
- Weber, Max, "Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie" (1913), trad. a cura di Pietro Rossi, "Alcune categorie della sociologia comprendente", in Max Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Torino, Einaudi, 1958.
- Weber, Max, *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922 postuma), trad. a cura di Pietro Rossi, *Economia e società*, Milano, Edizioni di Comunità, 1968.
- Weber, Max, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, trad. a cura di Pietro Rossi, *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
- Weber, Max, *Dominio*, a cura di Edith Hanke, in collaborazione con Thomas Kroll, edizione italiana condotta sul nuovo testo critico della Max Weber-Gesamtausgabe a cura di Massimo Palma, Roma, Donzelli, 2012 (titolo originale, *Herrschaft*, a cura di Edith Hanke, vol. XXII/4 della Max Weber-Gesamtausgabe, Tübingen, J.C.B. Mohr, Paul Siebeck, 2005).
- Wittgenstein, Ludwig, *Ricerche filosofiche* (1953), a cura di Mario Trinchero, trad. Renzo Piovesan e Mario Trinchero, Einaudi, Torino, 1974.
- Zaslavsky, Victor, *Il consenso organizzato. La società sovietica negli anni di Breznev*, Bologna, Il Mulino, 1981.
- Zuckert, Michael P., "John Locke and Liberalism", *Lo Sguardo – Rivista di filosofia*, 7, 2011, p. 9-27.

LUCA MORI
Università di Pisa
mori@fls.unipi.it